



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Prot. n. 1044/B41

M 09/03/2020

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

e, per loro tramite, ai Dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali
ai Dirigenti Scolastici
ai Coordinatori didattici

e p.c. alle OO.SS

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative.

Carissimi,

innanzitutto, un grazie per la collaborazione e per quanto voi e i vostri uffici state facendo. La presente nota intende dare alcune prime indicazioni essenziali di applicazione del DPCM 8 marzo 2020, nella consapevolezza di una situazione fluida e in continuo divenire, a integrazione di quanto già indicato dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.

La prima raccomandazione, è di continuare a offrire il massimo sostegno e ausilio ai Dirigenti degli AT e ai Dirigenti scolastici, in special modo a quelli neo assunti anche avvalendosi dei Ds tutor, che rappresentano la "prima linea" di intervento e che sono gravati dal maggior peso dell'emergenza.

Per quanto attiene il personale fuori dalle sedi di servizio nelle aree indicate dall'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, si rinvia a quanto disposto all'articolo 1, c. 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, il quale autorizza "gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative". Non esiste, infatti, alcun divieto di ingresso e/o uscita dalle aree indicate dall'articolo 1 del DPCM. Recarsi sul posto di lavoro costituisce esigenza di servizio, da comprovarsi anche con una semplice dichiarazione resa in caso di controllo. Sono invece da evitare gli spostamenti non necessari. Restano altresì ferme le possibilità di stabilire forme di lavoro agile, secondo quanto indicato nella Nota 6 marzo 2020, n. 278.

Uffici Scolastici Regionali e Ambiti territoriali

Si confermano, in merito al lavoro agile e all'attività amministrativa, le disposizioni previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. Le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento va limitato ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui al DPCM vigenti.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell'azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l'erogazione a distanza, nella forma delle "classi virtuali", tra le diverse discipline e di evitare sovrapposizioni.

Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all'infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l'assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l'intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.

Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.

Supplenze brevi e temporanee personale docente

Per quanto attiene la particolare tipologia, si sottolinea l'atipicità della "sospensione delle attività didattiche in presenza" e la contestuale attivazione di forme di didattica a distanza, che vedono già l'impegno del personale docente con supplenza breve e temporanea. Nel caso di assenze dei docenti titolari nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, dunque, i dirigenti scolastici si avvalgono dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la didattica a distanza.

**Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione**

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)

**Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali**

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Giovanna BODA

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)